

NRG 3132/18



TRIBUNALE DI ASTI
Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Caineri ha pronunciato la seguente

SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES CPC

Nel procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo **NRG 3132/18** promosso da:

_____, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO LANZAVECCHIA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore, sito in Canelli, via Alfieri 3

PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE

_____ contro _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore, sito in _____

PARTE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore in opposizione: si richiama alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione

Per la convenuta in opposizione: precisa come da foglio di pc telematicamente depositato in data 21.02.2019 a far parte integrante del verbale d'udienza del 7.03.2019

Premesso che con atto di citazione tempestivamente notificato il _____ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 650/18 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della _____ dell'importo di euro 25.968,93 oltre oneri;

Rilevato che, a sostegno dell'opposizione proposta, il _____ in rito sollevava l'incompetenza del Tribunale di Asti in ragione della clausola compromissoria di cui al contratto d'appalto e nel merito eccepiva in compensazione un contro credito per euro 35.616,81 nei confronti della _____ (cedente il credito alla _____);

Rilevato che la _____, costituitasi in giudizio, aderiva all'avversa eccezione di incompetenza;



Rilevato che all'art. 17 del contratto d'appalto del 9.04.2003 tra il _____ e _____ (cui è subentrata la _____ in forza di cessione del contratto) è previsto che *"Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra _____ e concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, saranno decise da un Collegio di tre arbitri che fungerà da amichevole compositore. Due degli arbitri saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo e, in difetto, dal Presidente del Tribunale che ha giurisdizione sul Comune"* (doc. 3 Comune);

Richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sancito dalle Sez. Un. 12616/98 secondo il quale *"In tema di cessione di credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto (...) nel quale sia inserita una clausola compromissoria [nel caso in esame: la I _____], non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto [nel presente giudizio: il _____]; viceversa, quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo."* (ex multis, Cass. 29261/11, 24681/06, 13893/03);

Considerato che la presente controversia ha incontestatamente ad oggetto diritti di credito discendenti dal predetto contratto e ritenuta quindi la piena operatività della clausola compromissoria rispetto alla pretesa azionata, oltre che l'efficacia della stessa tra le odierne parti in causa alla luce del principio di diritto sopra enunciato;

Ritenuto pienamente condivisibile l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità in materia di decreto ingiuntivo emesso da Giudice non munito di competenza (applicabile alle fattispecie da devolversi in arbitrato in ragione del novellato art. 819 *ter* cpc), secondo cui:

- *"In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69."* (Cass. 14594/12);
- *"La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio"* (Cass. 1372/16);
- *"L'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso l'ingiunzione, sicché questi, ove ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto*

la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell'ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all'eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell'opposizione." (Cass. 10563/15)

Ritenuto pertanto doversi emettere sentenza con la quale, in accoglimento della spiegata eccezione, si debba dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in sede monitoria e pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo, la cui caducazione è conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del Giudice che lo ha emesso;

Ritenuto infine che da tutto quanto sopra in ordine alla *potestas iudicandi* funzionale ed inderogabile del Giudice dell'opposizione e con riguardo al duplice contenuto dell'emittenda sentenza, dalla natura tipicamente decisoria, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, discenda l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 38 cpv cpc, anche in punto regolamentazione delle spese di lite;

Ritenuto che le stesse debbano seguire la soccombenza, costituendo le circostanze rappresentate dall'odierna opposta (l'adesione all'eccezione fin dalla prima difesa, l'astratta proponibilità del ricorso per ingiunzione anche a fronte di clausola compromissoria) elementi atti al più ad incidere sulla liquidazione degli oneri di lite e non sulla loro regolamentazione, non ravvisandosi gli estremi della soccombenza reciproca, della novità della questione trattata, del mutamento delle questioni dirimenti o delle gravi ed eccezionali ragioni – nell'accezione di cui alla Corte cost. 77/18 – che, soli, possono comportare la compensazione delle spese ai sensi del novellato art. 92 cpc;

Considerato che la liquidazione degli oneri dev'essere effettuata sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/14, tenuto conto della particolarmente contenuta attività processuale e defensionale resasi necessaria ed effettivamente espletata in ragione della condotta processuale della parte soccombente;

PQM

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 650/18 promossa dal _____ avverso la _____, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così dispone:

Ad accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Asti per essere la controversia devoluta in arbitrato e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 650/18.

Condanna la _____ a rifondere al _____ le spese di lite, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, euro 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Asti, in data 7 marzo 2019

Il Giudice
dott.ssa Marta Caineri

